

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2868

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, BUSIN, CAON, CAPARINI, FEDRIGA, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MARGUERETTAZ, MOLteni, PRATAVIERA, RONDINI, SIMONETTI

Agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese e dei distretti produttivi che adottino sistemi di tracciabilità attestati da codici a barre per consentire ai consumatori l'identificazione dei prodotti di origine italiana e di quelli interamente realizzati in Italia

Presentata il 10 febbraio 2015

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Negli ultimi anni si è registrata una ricca produzione normativa sul *made in Italy*, sia sul fronte della tutela dei prodotti italiani sia su quello del rafforzamento dell'azione di contrasto ai fenomeni di contraffazione. Un traguardo importante è stato ottenuto con la legge 8 aprile 2010, n. 55, che assicura la tracciabilità dei prodotti del comparto tessile, pelletteria e calzaturiero, attraverso l'introduzione di un sistema di etichettatura obbligatoria che evidenzia il luogo di origine di ciascuna delle fasi di lavorazione dei prodotti stessi. La legge non è stata tuttavia pienamente attuata.

L'impossibilità per il nostro Paese di dotarsi di un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti deriva dalla forte opposizione sul fronte europeo dei Paesi nordici, dalla Gran Bretagna all'Olanda e alla Germania, che non hanno interesse a vedere tutelate le produzioni di qualità in quanto non ne sono produttori ma semplici importatori. Il Parlamento europeo da tempo discute sull'opportunità di dotarsi di un sistema di etichettatura di origine dei prodotti. In data 15 aprile 2014, lo stesso ha approvato in prima lettura le norme per rendere obbligatorie le etichette *made in* sui prodotti non

alimentari venduti nel mercato europeo. Una proposta di regolamento sull'indicazione del Paese di origine di taluni prodotti importati da Paesi terzi nell'Unione europea è stata già approvata dal Parlamento europeo nel 2010, ma non ha mai avuto definitiva approvazione a causa dell'impossibilità di raggiungere il necessario consenso degli Stati membri. La contraffazione ha gravi ripercussioni sull'economia e può compromettere la relazione di fiducia tra le aziende e i consumatori. L'Italia è uno dei Paesi maggiormente danneggiati dalla contraffazione, dal momento che presenta una struttura produttiva prevalentemente composta da piccole e medie imprese che faticano a contrastare la concorrenza proveniente dal mercato del falso, con un'inevitabile perdita di competitività. Le produzioni tipiche italiane sono in crisi anche per la guerra in atto nei mercati tra chi produce *made in Italy* o 100 per cento *made in Italy* e chi opera nel mercato della contraffazione. Stando ai dati, il mercato del falso nel nostro Paese ha realizzato nel corso del 2008 un fatturato di 7 miliardi e 109 milioni di euro. Le perdite per il bilancio dello Stato in termini di mancate entrate fiscali sono state calcolate in 5 miliardi e 281 milioni di euro, mentre sono stati 130.000 i posti di lavoro sottratti all'economia regolare. Secondo il Censis, se si riportasse il fatturato complessivo della contraffazione nel mercato legale si genererebbe una produzione aggiuntiva, diretta e indotta, per un valore di quasi 18 miliardi di euro, con un valore aggiunto di circa 6 miliardi di euro, che fornirebbe nuovi stimoli al mercato, attivando anche nuova occupazione regolare. La *World customs organization*, nel rapporto *Customs and ipr report 2009*, ha evidenziato come, su un totale di oltre 290 milioni di prodotti contraffatti sequestrati dalle dogane mondiali nel 2009, il 34 per cento dei sequestri sia avvenuto nell'area asiatica e dell'oceano Pacifico, il 30 per cento in Europa, il 18 per cento in Medio Oriente, il 14 per cento in America e lo 0,7 per cento in Africa. Nel triennio 2006-2008, l'Italia è stata il terzo Paese europeo per

numero di prodotti contraffatti, con oltre 44.000 prodotti sequestrati, pari all'11,5 per cento del totale europeo. Nel 2008, il 54,6 per cento dei prodotti contraffatti è arrivato dalla Cina, mentre in Europa ogni minuto sono sequestrati 186 prodotti contraffatti provenienti dalla Cina. L'assenza di norme europee, tranne per alcuni casi specifici nel settore agricolo, e le differenze tra i sistemi in vigore negli Stati membri hanno fatto sì che in alcuni settori la maggior parte dei prodotti importati da Paesi terzi e distribuiti nel mercato europeo sia commercializzata senza alcuna informazione, o con informazioni ingannevoli, relativamente al Paese d'origine. È necessario portare a compimento le iniziative in materia di tutela del *made in Italy* per permettere, specie in questo momento di crisi, alle imprese che producono in Italia di difendersi dalla concorrenza di chi, senza scrupoli, immette nel mercato prodotti di qualità estremamente bassa e quindi spesso dannosi per la salute umana, facendoli passare come *made in Italy* anche se prodotti interamente all'estero. Bisogna intraprendere tutte le azioni necessarie a contrastare l'ingresso e la commercializzazione nel territorio nazionale di prodotti contraffatti, anche rendendo più incisive le misure sanzionatorie previste dal codice penale in modo che facciano da deterrente alle pratiche illecite.

La presente proposta di legge ha lo scopo di sostenere la diffusione di sistemi di tracciabilità attestati da codici a barre di ultima generazione introducendo agevolazioni per le piccole e medie imprese o i consorzi tra piccole e medie imprese, di un unico settore o di un unico distretto, rete o filiera, e le associazioni di categoria, i quali adottino questi sistemi. Inoltre è volta a consentire ai consumatori di identificare i prodotti *made in Italy* e quelli interamente realizzati in Italia.

L'articolo 1 specifica le finalità della legge, ovvero contrastare il fenomeno della contraffazione volta a trarre in inganno il consumatore finale sulla reale provenienza di un prodotto etichettato *made in Italy*, intendendo per tale il

prodotto finito o intermedio per il quale le fasi di lavorazione hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale. La definizione di interamente realizzato in Italia si riferisce invece al prodotto classificabile come 100 per cento *made in Italy* e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono stati compiuti esclusivamente nel territorio italiano.

L'articolo 2 specifica in cosa consistono i codici a barre che consentono l'identificazione del prodotto e come devono essere realizzati, a seconda che si applichino sui prodotti *made in Italy* oppure su quelli interamente realizzati in Italia.

Gli articoli 3 e 4 prevedono l'estensione alle imprese e ai distretti produttivi che introducono un sistema di tracciabilità

certificata da enti e da istituti pubblici o privati dei contributi e dei finanziamenti a tasso agevolato, attualmente previsti per le imprese che realizzano investimenti per innovare i propri macchinari, nonché per gli investimenti in *hardware*, in *software* e in tecnologie digitali. I contributi e i finanziamenti sono concessi nella misura del 50 per cento per i prodotti *made in Italy* e nella misura del 100 per cento per i prodotti interamente realizzati in Italia.

L'articolo 5 demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico le disposizioni per l'attuazione della legge.

L'articolo 6 reca le sanzioni in caso di false indicazioni nell'origine dei prodotti contenute nei codici a barre.

L'articolo 7 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità e definizioni).

1. La presente legge, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato, nonché la salute e la sicurezza dei consumatori, reca disposizioni per eliminare il fenomeno della contraffazione volta a trarre in inganno il consumatore finale sulla reale provenienza di un prodotto etichettato *made in Italy* o che, attraverso l'apposizione di un'etichetta, induce, in vario modo, il consumatore a ritenere che il prodotto è stato interamente realizzato in Italia.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per prodotto *made in Italy*, il prodotto finito o intermedio per il quale le fasi di lavorazione hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e, in particolare, per il quale almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite nel territorio nazionale ed è verificabile la tracciabilità per le rimanenti fasi;

b) per interamente realizzato in Italia, il prodotto classificabile come 100 per cento *made in Italy* e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono stati compiuti esclusivamente nel territorio italiano, ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

ART. 2.

(Introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici a barre non seriali e non replicabili).

1. Nel rispetto del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 9 ottobre 2013, la presente legge prevede agevolazioni volte a sostenere la tracciabilità dei prodotti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, attestata dall'apposizione di codici a barre non seriali e non replicabili, al fine di consentire ai consumatori finali di conoscere la vera origine dei prodotti italiani e di ricevere un'adeguata informazione sulla qualità dei componenti e delle materie prime nonché sul processo di lavorazione delle merci e dei prodotti *made in Italy* o interamente realizzati in Italia.

2. I codici di cui al comma 1 devono consentire l'identificazione del prodotto attraverso segni unici e non riproducibili associati a un codice a barre bidimensionale non seriale e non replicabile, basato su una tecnologia che consente al consumatore di leggere le informazioni in esso contenute anche tramite un telefono cellulare o uno *smartphone* e devono contenere i dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore e dell'azienda che fornisce il sistema di codici a barre, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione con la specificazione delle fasi interamente realizzate in Italia per i prodotti *made in Italy* e di tutte le fasi di lavorazione e delle materie prime utilizzate per i prodotti interamente realizzati in Italia.

3. Possono accedere alle agevolazioni di cui alla presente legge i seguenti soggetti:

a) le piccole e medie imprese, individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

b) i distretti produttivi di cui ai commi 366 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.

ART. 3.

(Introduzione di sistemi anticontraffazione per i prodotti made in Italy).

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, della presente legge che introducono su

base volontaria un sistema di tracciabilità certificato da enti e istituti pubblici o privati e attestato dall'apposizione sul singolo prodotto di codici a barre, definiti dal medesimo articolo 2, allo scopo di identificare l'origine e la composizione dei prodotti *made in Italy*, possono accedere ai finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, nella misura del 50 per cento e con modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5 della presente legge. I finanziamenti e i contributi sono erogabili esclusivamente ai soggetti di cui al presente comma che aderiscono ai predetti sistemi di tracciabilità certificata dei prodotti, il cui disciplinare è stabilito con regolamento di cui al citato articolo 5.

ART. 4.

(Introduzione di sistemi anticontraffazione per i prodotti interamente realizzati in Italia).

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, che introducono su base volontaria un sistema di tracciabilità certificato da enti e istituti pubblici o privati e attestato dall'apposizione sul singolo prodotto di codici a barre, definiti dal medesimo articolo 2, allo scopo di identificare l'origine e la composizione dei prodotti interamente realizzati in Italia, possono accedere ai finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, nella misura del 100 per cento e con modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5 della presente legge. I finanziamenti e i contributi sono erogabili esclusivamente ai soggetti di cui al presente comma che aderiscono ai predetti sistemi di tracciabilità certificata dei prodotti, il cui disciplinare è stabilito con il regolamento di cui al citato articolo 5.

ART. 5.

(Regolamento di attuazione).

1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria delle imprese, sono stabilite:

a) per i prodotti *made in Italy*, le specifiche tecniche dei sistemi di etichettatura con codice a barre, definiti dall'articolo 2, e le modalità di accreditamento dei produttori dei medesimi sistemi, le tecnologie applicabili, il disciplinare dei sistemi di certificazione delle filiere di produzione e le modalità di accreditamento degli enti certificatori;

b) per i prodotti interamente realizzati in Italia, oltre a quanto già previsto alla lettera a), le materie prime non prodotte in Italia, stabilite per ogni settore, ammesse nella fabbricazione dei prodotti interamente realizzati in Italia, la cui semilavorazione deve comunque avvenire in Italia;

c) le modalità di accesso alle agevolazioni di cui agli articoli 3 e 4.

ART. 6.

(Sanzioni).

1. Per le sanzioni in caso di false indicazioni di provenienza o di origine dei prodotti contenute nei codici a barre di cui alla presente legge si provvede ai sensi di quanto previsto dai commi 49 e seguenti dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

2. In caso di false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine dei prodotti contenute nei codici a barre di cui alla presente legge, per l'introduzione dei quali sono riconosciute le agevolazioni di cui all'articolo 3 della medesima legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 640-*bis* e, in quanto compatibili, dell'articolo 322-*ter* del codice penale.

ART. 7.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, previo esperimento della procedura di informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.

